

N. 51729/19 PM  
N. 4045/20 DIB

N. 11019/21 Reg. Sent.  
Data Deposito .....  
Data Irrevocabilità .....  
N.  
N. .... Campione Penale  
Redatta Scheda .....



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**  
**Tribunale penale di Roma**  
**Sez 5<sup>^</sup> in composizione collegiale**

---

Repubblica Italiana  
In nome del Popolo Italiano

---

Il Tribunale composto da

Dott.ssa Maria Bonaventura – Presidente est  
Dott.ssa Petra Giunti – Giudice  
Dott.ssa Alida Bracone – Giudice

all'udienza del 4.10.2021 ha pronunciato e pubblicato mediante la lettura del dispositivo la seguente

**SENTENZA**

nei confronti di:

*Libero presente*

assistito e difeso di fiducia dall'Avv. Maria Espedita Rechici del foro di Roma

**IMPUTATO**

Come da foglio allegato

**Parte civile**

rappresentata e difesa dall'avv. Ilaria Boiano del foro di Roma

N° 51729/2019 R.G.N.R.  
N° 31272/2019 R.G. G.I.P.



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

*Sezione dei giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare*

*Ufficio 16*

### DECRETO DI GIUDIZIO IMMEDIATO

(art. 455 e 456 c.p.p.)

Il Giudice per le Indagini Preliminari, dott.ssa Tamara De Amicis, letti gli atti ed esaminata la richiesta di **giudizio immediato** nel procedimento n. 51729/2019 R.G.N.R., presentata dal P.M. in data 20.1.2020 nei confronti di: ..... (domicilio eletto all'atto della scarcerazione, a seguito della convalida di arresto e dell'applicazione di misura cautelare non custodiale), sottoposto alla misura cautelare della **custodia in carcere** (dal 22.1.2020, a seguito di aggravamento della originaria misura del divieto di avvicinamento alle persona offesa), in atto detenuto presso la casa circondariale di Roma *Regina-coeli*

difeso, di fiducia, dall'Avv. Maria Espedita Rechici, del foro di Roma

### **IMPUTATO**

*in ordine:*

A) *al reato p. e p. dall'art. 81 cpv. 572, comma I, II e IV, 61 nr. 2 e 5 c.p., perché con condotte reiterate, sottoponeva la coniuge..... e la figlia.... (di anni 14) costretta ad assistere agli atti di sopraffazione nei confronti della madre, coabitanti nell'appartamento di Via ....*

*n. 13, ad atti di vessazione fisica e psicologica consistiti in quotidiane ingiurie, minacce, anche di morte, nonché a violente aggressioni fisiche consistite nel colpire la donna con calci e pugni, diretti, nell'ultimo episodio, anche a provocarne la morte così come contestato nel capo b), condotta che oltre a costituire modalità del reato di maltrattamenti costituisce altresì autonoma fattispecie di reato, rendendo così le condizioni di vita del nucleo familiare insostenibili.*

*Con l'aggravante di avere approfittato di circostanze di tempo (notte) e di luogo (all'interno dell'abitazione) e delle condizioni delle persone offese (donna e figlia minore), tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.*

*In Roma, fino al 22 novembre 2019, data dell'arresto.*

B) *In ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 cpv. 56, 575, 576, co.l. nn. 1 e 5, art. 577 co. 1 n.1 e art.61 nn.5 e 11 quinquies, c.p. per avere, durante la commissione del reato di cui al capo che precede, compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di ... coniuge convivente; in particolare, dopo averla ripetutamente colpita con schiaffi al volto e reiteratamente sul corpo con calci e pugni, dopo essersi impossessato di un coltello da cucina ed averle bloccato la mano sinistra mentre la donna era seduta a tavola, la attingeva con due fendenti alla schiena dove le provocava due ferite penetranti della parete toracica posteriore utilizzando un coltello precedentemente prelevato da un cassetto della cucina, non riuscendo nell'intento per la pronta reazione della vittima che si rifugiava in camera da letto. Con l'aggravante di avere approfittato di circostanze di tempo (notte) e di luogo (all'interno dell'abitazione) e della condizione della persona offesa (donna) tali da ostacolare la pubblica e privata difesa ed alla presenza della figlia minore ... di anni 14.*

*In Roma il 22 novembre 2019*

**INDIVIDUATA LA PERSONA OFFESA IN:**

**EVIDENZIATE LE SEGUENTI FONTI DI PROVA:**

- denuncia-querela presentata sporta da ... in data 22.11.2019
- annotazione di p.g. del 22.11.2019
- sommarie informazioni testimoniali rese da ...
- informativa del commissariato di P.S. Ponte Milvio del 15.4.2015 con atti allegati
- verbale di arresto del 22.11.2019
- interrogatorio di garanzia reso dall'indagato
- verbale di arresto 19.1.2019


Rilevato che tutti i capi di imputazione sono stati contestati nella richiesta di applicazione della misura cautelare, sui quali l'indagato ha reso interrogatorio; considerato che l'imputato è per questa causa sottoposto a misura cautelare detentiva; visti gli artt. 453 commi 1 e 1 bis, 455 e 456 c.p.p.;

P.Q.M.

Dispone procedersi con **giudizio immediato** per i delitti indicati in epigrafe nei confronti di ... fissando la comparizione del predetto davanti al **Tribunale Ordinario di Roma in composizione collegiale - sezione V - collegio 4**, in Roma, Città Giudiziaria di piazzale Clodio, palazzo A, piano terra, aula della quinta sezione penale, all'udienza del giorno

**25 marzo 2020**, ore 9:00

con avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza,



### **Conclusioni delle parti**

PM : ritenuta la continuazione tra i reati e riqualificato il reato sub B in lesioni aggravate condanna alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.

Difesa PC: come da note scritte depositate

Difesa: chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste quanto al reato di maltrattamenti e derubricazione del reato di tentato omicidio in lesioni, minimo della pena con attenuanti generiche e benefici di legge.

### **Svolgimento del processo**

Con decreto in data 24.1.2020 il GIP disponeva il giudizio immediato innanzi a questo Tribunale, in composizione collegiale, nei confronti di ..., all'epoca sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, per rispondere dei reati a lui ascritti, come sopra riportati.

Rinviata la prima udienza di comparizione in ossequio alle disposizioni normative volte a contenere l'emergenza epidemiologica da COVID 19, all'udienza del 10.7.2020, svoltasi con la presenza dell'imputato detenuto, si costituiva parte civile la persona offesa dal reato, indi venivano ammessi i mezzi di prova richiesti dalle parti con acquisizione della documentazione offerta in produzione, e si procedeva all'escussione della parte lesa. Rinviato il dibattimento per l'assenza dei testimoni, all'udienza del 28.10.2020 veniva escussa la figlia dell'imputato e della parte lesa ... ed acquisito il verbale di sit dalla medesima rese in data 22.11.2019; veniva quindi assunta la deposizione del teste ... . All'udienza successiva del 21.12.2020, veniva escussi l'altro operante ... e la teste ...a nonché acquisita la documentazione offerta in produzione dalla difesa di parte civile. All'udienza del 1.2.2021 si procedeva all'esame dell'operante ..., e a quella del 3.3.2021, esaminato l'imputato veniva acquisita la deposizione dei testimoni .... Rinviato nuovamente il dibattimento per l'impedimento del difensore dell'imputato, all'udienza odierna, rinnovato il dibattimento attesa la diversa composizione collegiale e dichiarati utilizzabili sull'accordo delle parti tutti gli atti assunti al fascicolo dibattimentale, veniva dichiarata chiusa l'istruttoria dibattimentale con l'utilizzabilità di tutti gli atti del fascicolo del dibattimento e le parti rassegnavano le conclusioni sopra riportate. Il Tribunale, previo ritiro in camera di consiglio, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo e riservando il deposito dei motivi.

### **Motivi della decisione**

Ritiene questo Tribunale che le acquisizioni dibattimentali hanno consegnato un quadro parzialmente diverso e meno grave di quello contestato.

Parte offesa, ..., in sede di deposizioni testimoniali, premesso di essere stata sposata con l'odierno imputato e che dalla loro unione erano nati tre figli, ha riferito che nel novembre 2019, dopo essere stata fuori per lavoro, era ritornata a Roma avendo raggiunto con il ... un accordo, in base al quale lui si sarebbe dovuto allontanare da casa consentendole di rientrarvi per occuparsi dei figli, ma che tale accordo non era stato rispettato in quanto l'uomo non aveva lasciato l'abitazione. La sera del 22 novembre, al rientro dal lavoro del marito, aveva avuto una accesa discussione sia perché lei voleva rientrare nel paese di origine, sia per ragioni di gelosia

del marito che sospettava una sua relazione con il cognato. Il ... , che aveva bevuto prima di rientrare in casa, si era arrabbiato e, dopo averle urlato contro, aveva preso un coltello in cucina e, bloccandole le mani e afferrandola per i capelli, l'aveva colpita alla schiena, all'altezza delle scapole. Il tutto veniva visto dalla figlia di 10 anni. Si era quindi portata in camera da letto, non essendosi subito resa conto della ferita, seguita dal marito che continuava a dirle delle parolacce; quindi alla vista del sangue che sgorgava copioso dalla ferita si era spaventata. Anche il ... si era spaventato, si era scusato dicendole che non l'aveva fatto apposta e aveva chiamato la Polizia, mentre la figlia aveva chiamato la Croce Rossa . Parte lesa ha poi chiarito di aver avuto in Italia una vita ritirata, senza amici e senza uscite, anche a causa della gelosia del marito, e che si era occupata solo della casa e della famiglia. I primi anni del matrimonio erano stati tranquilli in quanto il marito le aveva consentito di frequentare altre persone ed anche un corso di ballo. Successivamente, quando il ... aveva perso il lavoro, era diventato più nervoso, scaricando la tensione soprattutto con lei, e eccedendo in qualche occasione nel bere. Dal 2015 la situazione era peggiorata con frequenti litigi, anche perché lei voleva rientrare in ..., mancandole la famiglia e non avendo un regolare permesso di soggiorno in Italia, in quanto scaduto l'originario permesso concesso per la presenza dei figli, non le era stato più rinnovato. Proprio nel 2015 vi era stato un primo episodio di aggressione fisica con lancio di oggetti ai suoi danni, tanto che era dovuta ricorrere alle cure ospedaliere; lo aveva denunciato e poi aveva ritirato la querela, per ritornare in casa con il marito non sapendo dove andare. Quando aveva trovato un lavoro il ... si era mostrato contrario a che lei lavorasse, sia per gelosia sia perché si sentiva sminuito avendo sempre egli provveduto economicamente alle esigenze della famiglia. Il 10 agosto del 2019, dopo aver litigato con il marito per motivi di gelosia sospettando egli una sua relazione con il cognato, si era allontanata da casa andando a ... per lavorare come badante. Quindi il marito, stanco di occuparsi della casa e dei figli l'aveva invitata a ritornare, per cui aveva fatto quell'accordo poi non rispettato e lei era rientrata a Roma la prima settimana di novembre del 2019. Ha infine chiarito che gli episodi del 2015 e del 2019 era stati gli unici episodi di aggressione fisica, che nel corso degli altri litigi il ... l'aveva soltanto offesa e minacciata e che tali ultime condotte si era verificati soltanto nei periodi in cui lui era particolarmente nervoso per aver perso il lavoro. Ha inoltre ammesso di aver sempre avuto una frequentazione amicale con le sorelle del marito e le loro famiglie.

Orbene a fronte di tale dichiarazioni, va preliminarmente rilevato che nel processo penale le dichiarazioni della persona offesa, ancorché costituita parte civile. laddove ritenute attendibili, ben possono essere unica prova a carico dell'imputato, tuttavia le dichiarazioni della persona offesa, ove prive di altri riscontri probatori e contraddette da altri elementi assunti in dibattimento (quali le altre prove testimoniali) non sono sufficienti per ritenere la responsabilità dell'imputato.

E nella specie le dichiarazioni della ..., sostanzialmente conformi a quelle rese dalla medesima innanzi al Tribunale per i minorenni ( v. processo verbale di sommarie informazioni del 10.6.2020 agli atti ), pur riscontrate in ordine alle due aggressioni fisiche dai referti medici agli atti (v. cartella clinica di pronto soccorso dell'Azienda Ospedaliera Sant'Andrea del 13.4.2015 riportante la diagnosi aggressione da persona nota con colpi alla faccia dorsale sinistro ematoma avambraccio sinistro con prognosi di giorni 7 e cartella clinica di pronto soccorso del Policlinico Casilino del 22.11.2019 riportante la diagnosi di flc non penetrante da arma bianca del dorso e contusione multiple da aggressione con prognosi di gg 7 s.c.) restano solo in parte riscontrate dalla deposizioni della figlia ... e dal figlio.

... ha riferito, invero, di aver assistito a delle liti tra i genitori, definendoli come liti di coppia, con i due che alzavano la voce senza venire alle mani, e che si concludevano con loro che parlavano tranquillamente e cenavano tutti insieme a tavola. Ha chiarito che il padre beveva ogni tanto, non tutti i giorni e che nel periodo in cui il padre aveva perso il lavoro lui aveva bevuto di più, ma che questo era capitato rarissime volte. Ha quindi confermato che i motivi dei litigi erano collegati a problematiche di natura economica *"che perché c'era il problema di casa o qualcosa mancava"*, e ricordato di aver assistito al litigio del 2015, quando era intervenuta la polizia, negando di essere stato oggetto di percosse da parte del padre. Solo quando la madre si era allontanata per due/tre mesi da casa nell'estate del 2019 aveva appreso dal padre che la stessa aveva una relazione con il marito della zia.

La figlia ..., in dibattimento ha chiarito, così modificando quanto in precedenza dichiarato alla pg ( v. verbale di sit in data 22.11.2019 ) ma non quanto riferito al Tribunale per i minorenni il 10.6.2020 ( v. processo verbale di sommarie informazioni agli atti), che anche prima del 22 novembre vi erano stati dei litigi tra i due genitori con entrambi che alzavano la voce senza giungere alle mani. Tali litigi, siccome riferito al Tribunale per i minorenni erano iniziati circa un anno prima, ossia nel luglio del 2019. Ha quindi asserito che il padre non era solito bere, ma solo ogni tanto e non in modo smodato, non avendolo mai visto nelle condizioni in cui si trovava il 22 novembre. Lo stesso poi non era mai stato geloso e che tale gelosia si era manifestata poco prima dell'ultimo episodio.

Trattasi di dichiarazioni che descrivono una situazione di conflittualità tra i coniugi legata sempre a singole evenienze di regola economiche in posizione paritaria tra i due, che rientravano nella immediatezza tanto che la stessa sera tutti cenavano tranquillamente insieme. accentuatasi nel luglio del 2019 a causa della gelosia del padre e dell'allontanamento da casa della madre dal 4 agosto ai primi di novembre. 4

Resta quindi consacrato un quadro familiare complesso caratterizzato da liti tra i due coniugi, quest'ultime sia pure connotate da urla, minacce e ingiurie, ma circoscritte a singole evenienze specifiche, legate inizialmente a problematiche di natura economica e successivamente, solo nell'ultimo periodo, a motivi legati alla gelosia del ..., e come chiarito in occasione di suoi stati di ebbrezza, i quali erano sporadici.

D'altronde le stesse dichiarazioni della odierna parte lesa ... non appaiono sufficienti a fondare un giudizio di responsabilità in ordine al reato di maltrattamenti. Invero le medesime si appalesano poco convincenti e difformi quanto alla sussistenza di un condizione di abituale prevaricazione, vessazione e limitazione della propria libertà caratterizzanti il reato di maltrattamenti. Deve considerarsi in particolare che la stessa parte lesa ha contraddittoriamente affermato di aver avuto nel corso degli anni frequentazioni esterne oltre alla sola vita in casa con il marito e i figli, inizialmente affermata, di essere uscita e di aver frequentato il corso di ballo unitamente ai figli, nonché chiarito che i litigi con il marito contrassegnati da insulti e minacce si erano concretizzati solo quando lui era ubriaco, e segnatamente qualche volta in occasione di periodi di stress del marito per la perdita del lavoro ovvero da ultimo per la gelosia innescata dal sospetto di una relazione intrattenuta da lei con il cognato, insinuatagli dalla di lui sorella.

Lo stesso imputato ha poi negato ogni addebito riguardo al reato di maltrattamenti, riconoscendo di essere stato aggressivo nei confronti della moglie solo in occasione del suo ferimento il 22 novembre per gelosia, mostrandosi sinceramente pentito del suo comportamento.

I motivi di tale comportamento aggressivo legati alla gelosia e quindi la occasionalità del fatto restano confermati non solo dal racconto del figlio, sopra riportato, e della figlia, avendo

quest'ultima nella immediatezza riferito che il padre non riusciva a perdonare la moglie per un tradimento di tre mesi prima, ma anche dalle stesse indicazioni fornite nella immediatezza dalla odierna parte lesa agli operanti, quali emergono dal verbale di arresto, ove si da atto che la ... riferiva che la lite era scaturita per motivi di gelosia, in quanto la stessa tre mesi prima aveva abbandonato il tetto coniugale a causa di un altro uomo, per poi far ritorno nella propria abitazione circa dieci giorni prima, chiedendo al marito di perdonarla ( v. verbale di arresto agli atti). Anche la sorella dell'imputato, ... ha confermato di aver saputo dall'altra sorella ... che la ... aveva avuto e forse aveva tuttora una relazione con il marito della stessa ..., riferendo che la odierna parte lesa si era allontanata da casa dicendo che andava a lavorare come collaboratrice fissa a Roma mentre invece tale indicazione non corrispondeva al vero.

Non sussistono pertanto elementi certi dimostrativi di quella sopraffazione sistematica e programmata e quella abitudine che caratterizza il reato di maltrattamenti.

Invero, come è noto il reato di maltrattamenti in famiglia resta integrato ogni qualvolta viene instaurato nei confronti del/i convivente/i un sistema di vita improntato alla violenza e prevaricazione del familiare e tale da ledere sia il suo patrimonio morale che la sua integrità fisica con una condotta di sopraffazione sistematica tale da rendere particolarmente dolorosa la stessa convivenza ( Cass. Sez. 6 n. 8510/96, Cass. Sez. 3 n. 4752/98). La ripetitività dei fatti di ingiurie, denigrazioni, minacce e eventualmente di percosse costituiscono prova non solo della abitudine della condotta e del clima instaurato all'interno della comunione di vita, ma altresì della consapevolezza e volontà dell'odierno imputato di sottoporre il/i congiunto/i ad una serie di sofferenze fisiche e morali in modo continuato, manifestando l'esistenza di un programma criminoso di cui i singoli episodi, da valutare unitariamente, costituiscono l'espressione ed il cui dolo si configura come volontà comprendente il complesso dei fatti e coincidente con il fine di rendere disagiata e per quanto possibile penosa l'esistenza dei familiari (Cass pen. Sez. 6 n. 3570/99, Cass. Pena sez. 6 n. 7192/2004, Cass pen sez. 6 n. 6541/2004)..

Né assumono valenza determinante le dichiarazioni rese dalla dott. ... del centro anti violenza contattato dalla ... per un sostegno rispetto a violenze subite soprattutto in relazione agli episodi del novembre 2019 e del gennaio 2020, trattandosi di dichiarazioni de relato della stessa parte lesa, che ha raccontato in quella sede fatti in termini diversi e più gravi di quelli descritti in dibattimento, omettendo anche di riferire i reali motivi legati alla gelosia che avevano determinato l'aggressione di novembre, tanto da ricondurlo alla sua intenzione di separarsi dallo stesso, motivo mai riferito in precedenza e negato innanzi ai Giudici per i minorenni. Anzi la diversità del racconto operato mina la compiuta attendibilità di parte lesa, evidenziando come la stessa ripercorra diversamente i fatti a seconda delle situazioni in cui si trova.

Quanto all'episodio del 22 novembre, mentre ... non ha assistito ai fatti, essendo intervenuto solo successivamente chiamato dalla sorella, vedendo la madre ferita seduta nel divano e il padre frastornato e confuso, anche quando era arrivata la polizia e poi l'ambulanza, ... ha ricordato, sia pure faticosamente e a seguito di contestazioni con quanto dichiarato nella immediatezza, di aver sentito i genitori litigare e visto il padre colpire alla schiena con un coltello la madre, così confermando quanto riferito al Tribunale per i minorenni. In particolare nel confermare che quanto dichiarato alla polizia corrispondeva al vero, anche se al momento non ricordava bene, ha riferito di aver visto in cucina i genitori che litigavano, con il padre che colpiva con degli schiaffi la madre e quest'ultima che lo supplicava di smettere. Poi il padre aveva preso un coltello e raggiunta la moglie, dopo averla bloccata con la mano sinistra, la colpiva due volte nella schiena. Quindi la madre si era portata in camera da letto, ove lei l'aveva raggiunta per darle

un asciumano per tamponare le ferite. Lei aveva quindi chiamato il fratello maggiore che era subito corso in casa, e poi l'ambulanza, il padre aveva chiamato le forze dell'ordine.,

L'imputato ha poi ammesso l'aggressione ai danni della moglie, escludendo peraltro alcun intento omicidiario.

Sia nel corso del suo esame, che nella lunga dichiarazione manoscritta acquisita agli atti, in particolare il ... ha chiarito di aver scoperto nel mese di luglio 2019 l'esistenza di un inizio di relazione tra la moglie e il marito della sorella, dopo aver letto dei messaggi amorosi che i due si erano scambiati, per cui aveva avuto un chiarimento con la moglie credendole che si era trattato solo di messaggi. Avevano quindi deciso di aspettare e di non coinvolgere i figli. Il 4 agosto la moglie si era allontanata da casa, dicendo che andava a lavorare come domestica fissa a Roma e che tale allontanamento avrebbe giovato a loro. Si erano risentiti dopo del tempo e si erano rivisti il 2 novembre in occasione del compleanno del figlio .... Successivamente era rientrata in casa. Aveva quindi scoperto dagli scontrini dei regali che la moglie aveva fatto ai figli che la stessa era stata a ... nello stesso periodo in cui anche l'ex compagno della sorella vi abitava e, successivamente esaminando il suo telefono, che avevano abitato insieme. La sera del 22 quindi, deluso e arrabbiato, aveva bevuto una birra prima di rientrare in casa, continuando a bere in casa mentre stava vedendo un film, ricordando in modo confuso e a tratti, che vi era stata una discussione e che lui arrabbiato aveva iniziato a litigare senza peraltro aggredirla alle spalle, per poi ritrovarsi con il figlio che cercava di togliergli il telefono e quindi la polizia.

Gli operanti escussi hanno confermato che il ... aveva telefonato alla centrale operativa asserendo che aveva tentato di assassinare una donna per poi alla domanda dell'operatore di aver tentato di assassinare se stesso, dopo aver avuto una lite con la moglie che però non faceva intervenire al telefono senza neppure precisare le sue condizioni, tanto da preoccupare l'operatore che, tenuto conto anche del tono spaventato e non lucido del richiedente, immediatamente inviava una pattuglia (v. ...). All'atto del loro arrivo, il ... versava in evidente stato di ebbrezza, parte lesa, agitata e spaventata. mostrava le ferite riportate mentre i due figli presenti ... e ... impauriti e disorientati, avevano indicato il coltello utilizzato dal padre.

Venendo alla qualificazione giuridica del fatto, deve rilevarsi che, come emerge dalla cartella clinica di Pronto Soccorso del Policlinico Casilino agli atti, a seguito dei colpi di coltello inferti dal ... la odierna parte lesa riportava delle ferite lacero contuse non penetranti da arma bianca del dorso suture con due punti staccati. Il dott. ... che l'ha avuta in cura al pronto soccorso, sentito in dibattimento ha riferito, pur non ricordando l'evento e sulla base di quanto riportato in cartella, ha chiarito che la diagnosi di ferita non penetrante emergeva dagli esiti della tac, posto che le ferite, una lineare del dorso paravertebrale dorsale in corrispondenza dell'8/10 vertebra dorsale e la seconda più piccola a livello della 4 vertebra lombare, non avevano intaccato organi interni ed in particolare il polmone, quale organo vitale presente in corrispondenza. Inoltre la sutura con due punti distaccati è indicativa di una non invasività della stessa ferita, posto che trattandosi di una zona con molto tessuto sottocutaneo e muscolare a protezione delle vertebre e delle coste stesse, sicché una ferita che in ipotesi sarebbe arrivata al costato non sarebbe stata suturabile soltanto con due punti distaccati.

Ne consegue che contrariamente a quanto contestato trattasi di ferite non penetranti che non hanno determinato alcun pericolo di vita.

Occorre quindi verificare se si sia in presenza di un tentativo di omicidio, quale contestato, in ragione del distretto colpito dai fendenti, ove sono presenti organi vitali, o se invece si sia in



presenza del meno grave reato di lesioni aggravate dall'uso dell'arma, e se in particolare vi sia stata accettazione o meno del rischio morte.

In tema di delitti contro la persona, per distinguere il reato di lesione personale da quello di tentato omicidio, occorre avere riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente sia alla differente potenzialità dell'azione lesiva, desumibili dalla sede corporea attinta, dall'idoneità dell'arma impiegata nonché dalle modalità dell'atto lesivo. Per giurisprudenza costante della Suprema Corte, ai fini della diversa definizione del fatto materiale nel reato di lesione personale e in quello di tentato omicidio - così come avviene in genere per tutti i casi di reato progressivo - deve aversi riguardo sia al diverso atteggiamento psicologico dell'agente, che alla differente potenzialità dell'azione lesiva. Nel primo reato l'azione esaurisce la sua carica offensiva nell'evento prodotto, mentre nel secondo vi si aggiunge un *quid pluris* che, andando al di là dell'evento realizzato, tende ed è idoneo a causarne uno più grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore, riguardanti il medesimo soggetto passivo, non riuscendo tuttavia a cagionarlo per ragioni estranee alla volontà dell'agente (Cass., Sez. 1, 20 maggio 1987, Incamicia, rv. 177610). (v. anche Sez. 1, Sentenza n. 37516 del 22/09/2010 e Sez. 1, Sentenza n. 51056 del 27/11/2013).

Nel caso di specie, sotto il profilo della potenzialità dell'azione lesiva e della univocità degli atti, l'azione posta in essere appare compatibile oltre con l'azione diretta a colpire organi vitali anche con una semplice azione lesiva, posto che in astratto la scarsa entità delle lesioni provocate alla persona offesa non sono circostanze idonee ad escludere di per sé l'intenzione omicida, in quanto possono essere rapportabili anche a fattori indipendenti dalla volontà dell'agente, come un imprevisto movimento della vittima, un errato calcolo della distanza o una mira non precisa.

Pertanto nel caso di specie tale evenienza sembrerebbe essere esclusa dalle descritte modalità dell'azione aggressiva posta in essere con il coltello, dopo che il ... aver bloccato la vittima fermandole le mani e afferrandole i capelli.

Tale azione unitamente alla scarsa entità penetrante dei colpi sferrati escluderebbero un intento necandi, deponendo solo per un volontà lesiva

Al riguardo, sotto il profilo psicologico, deve rilevarsi che in tema di tentato omicidio è sempre richiesto il dolo diretto, in esso ricompreso il c.d. dolo alternativo, quando il soggetto nel compiere l'azione prevede e vuole indifferentemente due eventi alternativi tra loro come conseguenza della sua condotta. Come è noto, la prova del dolo del tentato omicidio può essere tratta da una serie di elementi sintomatici ritenuti utili, secondo le regole di esperienza e l'"*id quod plerumque accidit*", per la individuazione della direzione teleologica della volontà dell'agente verso la morte della vittima, quali la micidialità del mezzo usato, la reiterazione delle lesività, la mancanza di motivazioni alternative dell'azione

E nel caso di specie, sia la motivazione legata alla gelosia sia la scarsa forza impressa nell'azione di accoltellamento, tanto che i fendenti non sono stati penetranti fino agli organi vitali, e le modalità di accoltellamento mentre la vittima veniva bloccata si pongono in contrasto con la volontà di provocare la morte. Analogamente la assenza di persistenza nell'azione lesiva con il coltello nonostante ben reiterabile, lo spavento manifestato alla vista del sangue e la immediata richiesta di intervento degli operanti depongono per la sola volontà di ledere la vittima, ma non di ucciderla

Ne discende la impossibilità di affermare la sussistenza del reato di tentato omicidio e conseguentemente una pronuncia di responsabilità in relazione al meno grave reato di lesioni aggravate dall'uso dell'arma, del rapporto di coniugio e dall'aver commesso il fatto in presenza della figlia minorenni, che in ragione dell'aggravante in questione sono procedibili d'ufficio.

Quanto alla determinazione della pena, escluso il riconoscimento delle attenuanti generiche in assenza di elementi di valutazione, neppure meglio rappresentati dalle parti e considerato il comportamento successivo del prevenuto quale emerge dalla sentenza di condanna non ancora definitiva emessa dal Tribunale di Roma in Data 20.7.2020 per il reato di lesioni ai danni della ... commesso nel gennaio del 2020, valutati gli elementi di cui all'art. 133 cp e segnatamente le modalità del fatto e la personalità dell'imputato, si stima equa la pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione.

Nonostante l'esistenza di un solo precedente con pena non ostativa risalente nel tempo, la condotta successiva del prevenuto ai danni della medesima parte lesa di cui alla citata sentenza di condanna del 20-7-2020 non consente di formulare un favorevole giudizio prognostico di astensione in futuro dalla reiterazione criminosa ai fini della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Alla condanna consegue quella al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile che si liquida in via equitativa in ragione del danno morale e del pregiudizio biologico subito dalla stessa nella misura indicata in dispositivo, oltre alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e rappresentanza in giudizio liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della causa e della attività difensiva prestata.

Ai sensi dell'art. 64 bis disp. Att. Cpp va disposta la trasmissione di copia della sentenza al Tribunale per i minorenni di Roma che ha provveduto sull'affidamento degli stessi e sulla responsabilità genitoriale del ...

#### PQM

Visti gli artt. 533 e 535 cpp

Dichiara ... colpevole del reato di cui agli artt. 582, 585, 577 c. 1 n.1 e 61 n. 11 quinquies cp, così riqualificato il fatto contestato sub b) dell'imputazione e lo condanna alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visti gli artt. 538 e 539 cpp

Condanna ... al risarcimento del danno nei confronti della parte civile costituita ... che si liquida in complessivi € 7.000,00 nonché al pagamento delle spese del giudizio sostenute dalla medesima parte civile per la costituzione e assistenza in giudizio che si liquidano in complessivi € 2.500,00, oltre rimborso forfettario spese al 15% iva e cpa

Visto l'art 530 c.p.p.


Assolve ... dalla residua imputazione di cui al capo a) perché il fatto non sussiste.

Dispone l'immediata trasmissione della sentenza al Tribunale per i Minorenni di Roma ( proc. n.

194/20 VG).

Motivazione in 90 giorni

Roma, 4.10.2021



Il Presidente

**Violenza sessuale  
- in genere  
MOLESTIA O DISTURBO ALLE PERSONE**

Codice Penale, Art. 609-bis  
Codice Penale, Art. 660

Il reato di molestie si differenzia da quello di violenza sessuale, anche in forma tentata, in quanto prescinde da contatti fisici a sfondo sessuale e si estrinseca normalmente con petulanti corteggiamenti non graditi, petulanti telefonate o espressioni volgari, nelle quali lo sfondo sessuale costituisce un motivo e non un momento della condotta.

*Rigetta, CORTE APPELLO ROMA, 27/10/2020*

Cassazione penale, sez. III, 06/07/2021, n. 41755

*CED Cass. pen. 2022, rv 282670-02*

Vedi anche: Cass. Pen., sez. 03, del 12/05/2010, n. 27042  
Vedi anche: Cass. Pen., sez. 01, del 23/04/2007, n. 19438  
Vedi anche: Cass. Pen. N. 7993 del 2021  
Cass. Pen., sez. 03, del 26/10/2005, n. 45957

**Documento n. 4 di 4 Archivio: Giurisprudenza**

**SENTENZA CONCLUSIVA DEL PROCESSO PENALE  
Requisiti sostanziali della sentenza: motivazione  
PERSONA FISICA E DIRITTI DELLA PERSONALITÀ  
In genere**

TI 4 novembre 1950 n. , Art. 3 ROMA  
L 4 agosto 1955 n. 848, Art. 3  
TI 4 novembre 1950 n. , Art. 8 ROMA  
L 4 agosto 1955 n. 848, Art. 8  
TI 4 novembre 1950 n. , Art. 14 ROMA  
L 4 agosto 1955 n. 848, Art. 14  
Codice Penale, Art. 609-bis  
Codice Penale, Art. 609-octies  
Codice di Procedura Penale, Art. 472

**Diritti della persona - Diritto al rispetto della vita privata - Obbligazioni positive dello Stato - « Vittimizzazione secondaria » - Violenza sessuale - Stereotipi sessisti - Motivazione della sentenza.**

Costituisce violazione dell'art. 8 Cedu e forma di vittimizzazione secondaria l'argomentazione adottata in una sentenza assolutoria dall'autorità giudiziaria, in un processo penale per violenza sessuale di gruppo, in cui la persona offesa viene sottoposta a valutazioni sulla propria vita privata tali da lederne la dignità.

Corte europea diritti dell'uomo, sez. I, 27/05/2021

J.L. c. Italia

*Responsabilita' Civile e Previdenza 2022, 1-02, 350*



SCHEDA 01 Marzo 2022

# IL MANCATO SOSTEGNO ALLE MADRI VITTIME DI VIOLENZA DOMESTICA: UNA NUOVA CONDANNA PER L'ITALIA DA PARTE DELLA CORTE EDU

Noemi Cardinale

**C. eur. dir. uomo, 20 gennaio 2022, D.M. e N. c. Italia, ricorso 60083/19**

*Per leggere la sentenza, [clicca qui](#).*

**1. Lo scorso 20 gennaio l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti umani per violazione dell'art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata e familiare), avendo dichiarato una minore adottabile, senza prendere in considerazione altre soluzioni, meno drastiche, che avrebbero permesso di salvaguardare il suo rapporto – tra l'altro molto stretto – con la madre, vittima di gravi maltrattamenti in famiglia[1].**

**2. La vicenda trae origine dalla richiesta d'aiuto di una donna cubana che per anni aveva subito violenza – fisica, psicologica e sembrerebbe anche sessuale – dall'ex-compagno e padre della bambina. Nel 2013, quando la**

bambina aveva solo 1 anno, la ricorrente **aveva chiesto aiuto ai Servizi sociali** che l'avevano collocata, insieme alla figlia, dapprima presso una famiglia affidataria a Brescia e poi, dopo un anno, presso una Casa-famiglia. Sfruttando tutte le opportunità offertele dalla struttura, la donna **aveva trovato un lavoro a tempo indeterminato** come addetta alle pulizie in un albergo, riuscendo così a rendersi economicamente indipendente e, nel giro di due anni, a separarsi definitivamente dal compagno violento. Qualche tempo dopo, aveva intrapreso una nuova relazione con un uomo, che poi ha sposato nel 2018 e dal quale ha avuto un figlio.

3. Al momento dell'ingresso della donna e della sua bambina nel circuito assistenziale, il Pubblico Ministero aveva chiesto l'apertura di un procedimento davanti al Tribunale per i minori di Brescia, diretto a valutare la capacità genitoriale della donna. Il procedimento si era poi concluso, inaspettatamente, alla fine del 2015, con una **dichiarazione di adottabilità della bambina**, che era stata di conseguenza bruscamente allontanata dalla madre. La decisione era basata sulle (sole) relazioni degli assistenti sociali, che avevano avuto modo di 'valutare' la madre e la minore all'interno della Casa-famiglia.

4. Le relazioni dei **Servizi sociali**, dopo aver offerto, nel dicembre 2014, un quadro positivo della capacità genitoriale della donna, evidenziando anche lo stretto legame affettivo con la figlia, a distanza di 6 mesi già cominciavano a presentare un quadro diverso: pur confermando il forte legame tra madre e figlia, **sottolineavano le (presunte) mancanze della madre** (*«avait des méthodes pédagogiques inadaptées, à savoir utiliser continuellement son téléphone portable, prendre ses repas devant la télévision, ne pas tenir compte de certaines routines comme celle de mettre l'enfant au lit en début d'après-midi ou encore donner à l'enfant du riz froid, des jus de fruits et des croquettes. [...] aurait publié sur Facebook des photos dans des poses provocantes et qui aurait souhaité confier sa fille, pendant ses heures de travail, à un homme âgé, peut-être égyptien[2], vivant dans un quartier peu recommandable de Brescia»*); riferivano successivamente – per averlo appreso da un'ospite della Casa-famiglia – che **la donna aveva avuto una relazione intima all'interno dell'appartamento in cui viveva con la figlia e che**

quest'ultima aveva avuto dei comportamenti sessualmente connotati con una sua coetanea; infine, qualche mese dopo, aggiungevano che la donna **aveva incoscientemente deciso di avere rapporti sessuali non protetti**: *«avec l'intention présumée de tomber enceinte. Ils soutenaient que pareil comportement dénotait son incapacité à planifier des projets sains puisqu'elle ne se souciait pas de savoir si elle aurait réellement la possibilité de garantir à son futur enfant les conditions minimales pour son développement et sa croissance»*. Il giudizio sulla assenza di capacità genitoriale della donna era senza appello: non avrebbe avuto alcuna possibilità di recuperare tale capacità in futuro.

5. Alla luce di queste valutazioni, il **Tribunale per i minori** ha dichiarato la bambina in **stato di abbandono morale e materiale**, interrompendo il suo rapporto con la madre il 30 dicembre 2015, quando aveva solo 3 anni. La **Corte d'Appello di Brescia** ha poi confermato la decisione, specificando che, pur potendo esserci un recupero della capacità genitoriale della donna, esso richiedeva *«trop de temps et d'efforts»*, ed era dunque preferibile, per tutelare l'interesse 'superiore' della minore, procedere con la dichiarazione di adottabilità. La **Cassazione** convalida la decisione, nonostante il parere contrario del Procuratore Generale, che aveva chiesto l'annullamento del provvedimento della Corte d'Appello.

6. La **Corte Europea** ravvisa in quelle decisioni una intromissione non giustificata nella vita privata della famiglia e **condanna pertanto l'Italia**, ricordando che **il rapporto tra madre e figlio è fondamentale per il corretto sviluppo psico-fisico del minore** e, per questo, deve essere sempre tutelato, salvo che la rottura di tale relazione non sia indispensabile nell'interesse del minore stesso. Si sottolinea poi che, in caso di difficoltà all'interno della famiglia, l'Autorità pubblica ha il dovere di intervenire ma solo per favorire, se appena possibile, il ricongiungimento familiare, che può essere interrotto solo in presenza di circostanze eccezionali. Secondo la Corte, nella vicenda in esame le **Autorità nazionali** si erano invece **limitate a individuare le difficoltà della madre** nel prendersi cura della figlia – dovute verosimilmente

alla violenza domestica da lei subita e da cui, peraltro, con grande sforzo e coraggio era riuscita a sganciarsi, ricostruendosi una vita – **senza però aiutarla a superarle**, con un sostegno mirato a colmare le sue fragilità.

7. In particolare, secondo la Corte, nel caso concreto è **mancata da parte dei giudici** una «*évaluation sérieuse et attentive de la capacité de la première requérante à exercer son rôle de parent*»: anziché ricorrere a ogni strumento processuale a disposizione per valutare il migliore interesse della minore, era stato fatto **unicamente riferimento alle relazioni dei Servizi sociali**, nelle quali erano tra l'altro presenti valutazioni che prescindevano dalla capacità della donna di essere una buona madre, consistendo più che altro in **giudizi sul suo modo di vivere** (la sua vita intima, la sua scelta in merito al concepimento di un altro figlio, la modalità con cui utilizzava i *social network*), ben **lontani da poter essere posti a fondamento di una decisione così drastica** come quella relativa alla adottabilità di una minore.

8. **Non è la prima volta** che tale prassi dei giudici italiani viene censurata dalla **Corte EDU**, ma la situazione appare particolarmente grave quando a perdere i propri figli sono donne con storie di violenza e abusi alle spalle che, anziché essere aiutate e tutelate dalle Autorità, vengono disincentivate dal farvi ricorso per il timore di subire altre conseguenze negative[3]. È del resto diffusa nella giurisprudenza italiana la prassi di ritenere inidonea (e, soprattutto, senza speranze di recuperare la sua capacità genitoriale) la madre che ha subito violenze. Un esempio di questo orientamento si può rinvenire in una **recente sentenza della Cassazione civile**, con la quale si è dichiarata l'adottabilità di un minore vissuto in una famiglia in cui per anni il padre, da sempre dedito all'uso di alcolici, ha violentemente maltrattato la moglie, anche alla sua presenza[4]. La Cassazione, confermando le decisioni del Tribunale per i minori e della Corte d'appello, ha ritenuto che **la donna abbia tenuto «un comportamento abbandonico»**, per aver lasciato che «*il minore visse a lungo in un clima violento, senza compiere nessuna seria iniziativa per offrirgli una vita accettabile. La stessa aveva chiesto l'intervento delle Istituzioni solo quando si era ritrovata a non avere alternative e, puntualmente, ogni volta, era tornata dal compagno, portando con sé il bambino, che ha iniziato a vivere serenamente solo quando è stato*

*inserito, da solo, in una Casa-famiglia*». Non è stata neanche accolta la richiesta della donna di essere inserita, insieme al figlio, nel centro di assistenza, per poter essere aiutata a rendersi capace di occuparsi del minore in autonomia: la donna è stata infatti ritenuta **«irreversibilmente inidonea» a crescere suo figlio**.

**9.** D'altra parte, un contributo non indifferente al ridimensionamento della violenza domestica e/o alla valorizzazione (eccessiva) di tratti della personalità della madre ritenuti inadeguati all'esercizio della responsabilità genitoriale proviene dalle **relazioni dei Servizi sociali e dalle consulenze tecniche d'ufficio**. Come ha evidenziato un recente studio, i cui risultati sono stati sinteticamente presentati su questa *Rivista*, all'origine di questi errori di valutazione sembra esserci la **assenza di una formazione specifica**. Da quella indagine, volta a conoscere le opinioni dei consulenti tecnici d'ufficio, chiamati ad intervenire nei casi di affidamento di minori in contesti di violenza domestica, è emerso che molti di loro, non avendo alcuna formazione in tema di violenza di genere, non riescono a cogliere le peculiarità dei casi sui quali devono esprimere il loro parere, e quindi si orientano sulla base di false credenze – come quella del necessario rispetto della bigenitorialità anche nei casi di violenza domestica – e di stereotipi inconsci – reputando ad esempio strumentali le denunce di violenza presentate dalle donne – che hanno il drammatico effetto di vittimizzare ulteriormente le madri che si rivolgono all'Autorità giudiziaria e di alimentare (comprensibilmente) la loro sfiducia nel ricorso alla giustizia.

**[1]** Corte EDU, 20 gennaio 2022, *D.M. e N. c. Italia*.

**[2]** Si tratta, in realtà, di una coppia egiziana molto legata alla donna e a sua figlia – tanto che la bambina li definiva “*nonni*” – che hanno, fin dalle prime difficoltà familiari, prestato aiuto alla madre.

**[3]** È questo il caso che ha visto protagonista una donna nigeriana, vittima di tratta, a cui sono state tolte le due figlie, poi dichiarate adottabili, cfr. Corte EDU, 1° aprile 2021, *A.I. c. Italia*. Altre pronunce in questo ambito sono: Corte



EDU, 16 luglio 2015, *Akinnibosun c. Italia*; Corte EDU, 13 ottobre 2015, *S.H. c. Italia*; Corte EDU, 22 agosto 2017, *Barnea e Caldararu c. Italia*.

**[4]** Cfr. Cass. civ., Sezione I, Sentenza n. 3546 del 4 febbraio 2022, in *Leggi d'Italia*.

**ADOZIONE**  
**Adottabilità (dichiarazione di)**  
**in genere**

l. 4 maggio 1983, n. 184 art. 8

Legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità del figlio da parte del Tribunale di primo grado, a causa del comportamento abbandonico di entrambi (nella specie, il minore aveva assistito per anni a reiterati maltrattamenti fisici all'interno dell'abitazione familiare, agiti contro la madre dal padre, senza che quest'ultimo manifestasse alcuna concreta volontà di resipiscenza e di recupero. La madre aveva lasciato che suo figlio vivesse a lungo in un clima violento, senza compiere alcuna seria iniziativa per offrirgli una vita accettabile e aveva chiesto l'intervento delle istituzioni solo quando si era trovata a non avere alternative e, puntualmente, ogni volta, era tornata dal compagno, portando con sé il bambino, che aveva iniziato a vivere serenamente solo quando era stato inserito, da solo, in una casa famiglia, mentre la madre era tornata dal suo compagno violento, mettendo, nei fatti, la relazione di coppia al di sopra degli interessi del bambino).

Cassazione civile , sez. I 04/02/2022 n. 3546

;

*Diritto & Giustizia 2022*

*Diritto & Giustizia 2022**Diritto & Giustizia 2022*